

Circolare e Scadenziario 02 2017

Notizie in sintesi

SCONTRINI E RICEVUTE: IN ARRIVO LA LOTTERIA

- Dal 1.01.2018 i contribuenti che acquistano beni e servizi presso esercenti che hanno optato per la trasmissione telematica dei corrispettivi possono partecipare all'estrazione a sorte di premi attribuiti da una lotteria nazionale, se hanno dichiarato il proprio codice fiscale all'esercente al momento dell'acquisto. Dal 1.03.2017 la lotteria sarà effettuata in via sperimentale limitatamente agli acquisti di beni e servizi effettuati mediante strumenti che consentano il pagamento con carta di debito e di credito.

RIDUZIONE ALiquota IRES

- Per i periodi d'imposta successivi al 31.12.2016 l'aliquota Ires sarà ridotta dal 27,50% al 24%. Ciò comporterà un incremento della quota imponibile dei dividendi percepiti da soggetti non in regime d'impresa.

IRI E SRL DI RIDOTTA DIMENSIONE

- Il nuovo art. 55-bis del Tuir dispone che il regime di tassazione separata dell'Iri è applicabile non solo alle imprese individuali e alle società di persone in contabilità ordinaria ma anche ad alcune società a responsabilità limitata. Le Srl con compagne "ridotta", ovvero partecipate da non più di 10 persone fisiche (20 nel caso delle cooperative), potranno applicare il regime Iri, a condizione dell'esercizio di un'opzione riferita al periodo d'imposta dal quale la si vuole applicare.

DECADENZA ACCERTAMENTI

- Risultano fuori termine, e di conseguenza privi di effetti, gli atti di accertamento in materia di imposte sui redditi, Iva e Irap notificati a gennaio 2017 in relazione all'anno 2011 in caso di dichiarazione regolarmente presentata, o relativi al 2010 in caso di dichiarazione omessa.

SPESE PER SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE

- L'Amministrazione Finanziaria può derubricare le spese per sponsorizzazioni sportive da spese di pubblicità a spese di rappresentanza, con riflessi importanti sulla relativa Iva, oppure può disconoscere completamente il costo privandolo del requisito dell'inerenza, con recupero a tassazione del corrispettivo dei contratti stipulati.
- Se è dimostrato lo svolgimento dell'attività ma non la stretta correlazione con l'incremento di fatturato, la spesa di sponsorizzazione dovrebbe essere qualificata tra quelle di rappresentanza. Laddove sia totalmente inesistente la correlazione con i ricavi, tali costi, invece, sono del tutto non inerenti l'attività di impresa.

AGGIORNAMENTO DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DELL'USUFRUTTO

- È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.M. Economia 23.12.2016, che aggiorna il prospetto dei coefficienti per il calcolo del valore del diritto di usufrutto vitalizio, a causa del dimezzamento dell'interesse legale disposto con D.M. Economia 7.12.2016.

TRASMISSIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE

- Durante il forum sulla fatturazione elettronica è stato chiarito che saranno movimentate le fatture elettroniche da un'impresa verso l'altra attraverso il Sistema di interscambio anche in caso di mancato esercizio dell'opzione per la trasmissione telematica dei dati entro il 31.03.2017. Tuttavia, i dati non saranno trattenuti dall'Agenzia delle Entrate e, di conseguenza, i contribuenti dovranno presentare la comunicazione trimestrale.

CEDOLARE SECCA SUGLI AFFITTI

- I contribuenti che omettono di comunicare all'Amministrazione Finanziaria la proroga della locazione sottoposta a cedolare secca non perderanno la possibilità di fruire dell'agevolazione. Secondo quanto stabilito dal D.L. n.193/2016, infatti, la mancata presentazione del modello Rli non comporterà la revoca dell'opzione, a condizione che: il proprietario abbia provveduto al versamento della cedolare secca; il proprietario abbia indicato, in dichiarazione dei redditi, quanto ottenuto a titolo di della locazione. Il contribuente sarà esclusivamente tenuto a versare una multa di € 100,00, ridotti a 50 se il versamento è effettuato entro i primi 30 giorni dalla scadenza del termine.

Detrazioni Irpef 50% e 65%

La L. 232/2016 ha prorogato la detrazione al 65% per **lavori di riqualificazione** energetica al 31.12.2017, introducendo specifiche particolari per alcune tipologie di spese. Per individuare la misura del bonus è necessario identificare la data di sostenimento della spesa, coincidente con il versamento per le persone fisiche e definito in base al principio di competenza per le imprese. La proroga è al 31.12.2021 per le spese su parti condominiali. La disposizione ha prorogato anche la detrazione al 50% per i **lavori di recupero del patrimonio edilizio** in relazione alle spese sostenute fino al 31.12.2017. La proroga ha riguardato anche il limite di spesa massima, confermato in € 96.000 fino al 31.12.2017. La detrazione scenderà al 36%, nel limite di € 48.000, dal 1.01.2018. È stata prorogata anche l'applicazione della detrazione del 50% agli interventi antisismici fino al 31.12.2021, con estensione alla zona sismica 3.

Periodo di sostenimento delle spese	Detrazione per interventi di <u>recupero del patrimonio edilizio</u>		Detrazione per interventi di <u>riqualificazione energetica</u> ⁴		
	% detrazione	Limite di spesa	% detrazione	Limite di detrazione	
Dal 1.01.2012 al 25.06.2012	36%	€ 48.000,00	55%	Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti	€ 100.000,00
Dal 26.06.2012 al 31.12.2012	50%	€ 96.000,00 ¹		65% ³	Interventi sull'involucro degli edifici esistenti
Dal 1.01.2013 al 5.06.2013	50%	€ 96.000,00 ²	36%		Installazione di pannelli solari per acqua calda
Dal 6.06.2013 al 31.12.2017				36%	€ 48.000,00
Dal 1.01.2018					

- Note**
1. Per un ammontare massimo di € 96.000,00, al netto delle spese già sostenute alla data del 26.06.2012, comunque nei limiti di € 48.000,00, per le quali resta ferma la detrazione del 36%.
 2. Per un ammontare massimo di € 96.000,00, tenendo conto - in caso di mera prosecuzione dei lavori - delle spese sostenute negli anni precedenti.
 3. Per le spese su **parti comuni di edifici condominiali** o che interessano tutte le unità immobiliari, di cui si compone il condominio, la detrazione spetta nella misura del 65% per le spese sostenute nel periodo **6.06.2013 - 31.12.2021**. La detrazione spetta nella misura del 70% o 75% per specifiche tipologie di interventi, nel limite di spesa di € 40.000,00 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio.
 4. Dal 1.01.2016 le detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica si applicano anche alle spese sostenute per l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di **dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative**, volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e a garantire un funzionamento efficiente degli impianti. Tali dispositivi devono:
 - mostrare, attraverso canali multimediali, i consumi energetici, mediante la fornitura periodica dei dati;
 - mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti;

	- consentire l'accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto.
--	---

PAGAMENTO	<ul style="list-style-type: none"> Per i soggetti non esercenti attività di impresa, il pagamento deve essere effettuato mediante bonifico bancario⁵ o postale dal quale risulti: <ul style="list-style-type: none"> la causale del versamento; il codice fiscale del beneficiario della detrazione; il codice fiscale o la partita Iva del beneficiario del bonifico. Per i soggetti esercenti attività di impresa, sono ininfluenti le modalità di pagamento. 	Le banche e le poste operano una ritenuta dell' 8% sull'imponibile.
------------------	--	--

Nota	5. La detrazione spetta anche nella ipotesi in cui il bonifico bancario, utilizzato per effettuare il pagamento dei lavori di ristrutturazione e di riqualificazione energetica, sia stato compilato in modo tale da non consentire alle banche o a Poste italiane di adempiere correttamente all'obbligo di ritenuta. In tal caso è necessario che il beneficiario dell'accredito attesti, nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di aver ricevuto le somme e di averle incluse nella contabilità dell'impresa ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del suo reddito.
-------------	--

Detrazione per acquisto di mobili

La legge di Bilancio 2017 ha previsto la proroga della detrazione Irpef del 50%, riconosciuta ai contribuenti che fruiscono della detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio in relazione alle spese documentate e sostenute dal 1.01.2016 al 31.12.2017 per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.

AMBITO DI APPLICAZIONE	Soggetti	Contribuenti che fruiscono della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati dal 1.01.2016 (non più dal 26.06.2012) .	
	Oggetto	<ul style="list-style-type: none"> Ulteriori spese documentate per l'acquisto di: <ul style="list-style-type: none"> mobili; grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni; apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica. 	Finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.
	Presupposto	<p>Il collegamento, richiesto dalla norma, tra acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici e arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione deve sussistere tenendo conto dell'immobile nel suo complesso e non del singolo ambiente dell'immobile stesso.</p> <p>L'acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici è agevolabile anche se detti beni siano destinati all'arredo di un ambiente diverso da quelli oggetto di interventi edilizi, purché l'immobile sia comunque oggetto degli interventi edilizi.</p>	
DETRAZIONE	Misura	Detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 50% delle spese sostenute.	Spese sostenute dal 1.01.2016 al 31.12.2017 .
	Importo massimo	<p>La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a € 10.000,00⁴, considerando complessivamente le spese sostenute per mobili e grandi elettrodomestici⁴.</p> <p>L'importo è riferito alla singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze, o alla parte comune dell'edificio oggetto di ristrutturazione, i cui dati catastali devono essere riportati nella dichiarazione dei redditi, prescindendo dal numero dei contribuenti che partecipano alla spesa.</p>	Per i lavori di ristrutturazione, effettuati sulle parti comuni condominiali , la detrazione può essere fruita per l'acquisto di beni destinati all'arredamento delle parti comuni ² .
	Ripartizione	Al contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari il diritto al beneficio dovrà essere riconosciuto più volte.	
BENI AGEVOLABILI	Mobili Nuovi	La detrazione è ripartita tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo.	
	Grandi	<p>Rientrano tra i beni agevolabili, a titolo esemplificativo, letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.</p> <p>Non sono agevolabili gli acquisti di porte, di pavimentazioni (ad esempio, il parquet), di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo.</p> <ul style="list-style-type: none"> L'acquisto di grandi elettrodomestici è agevolabile solo se per quella tipologia sia pre- 	

	elettrodomestici Nuovi	vista l'etichetta energetica. • Per l'individuazione dei "grandi elettrodomestici" costituisce utile riferimento l'elenco di cui all'allegato 1B del D. Lgs. 25.07.2005, n. 151 ³ .
	Spese di trasporto	Possono essere considerate anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati, sempreché le spese stesse siano state sostenute con le modalità di pagamento indicate.

Note	<ol style="list-style-type: none"> 1. Le spese sono computate ai fini della detrazione indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni per interventi edilizi. 2. L'effettuazione di lavori di ristrutturazione sulle parti comuni condominiali non consente ai singoli condomini, che fruiscono pro quota della relativa detrazione, di acquistare mobili e grandi elettrodomestici da destinare all'arredo della propria unità immobiliare. 3. Rientrano nei grandi elettrodomestici, a titolo esemplificativo: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento. 4. L'importo di € 10.000 è considerato per gli interventi effettuati nel 2016 ovvero per quelli iniziati nel medesimo anno e proseguiti nel 2017, al netto delle spese sostenute nel 2016 per le quali si è fruito della detrazione.
-------------	--

Assegnazione o cessione agevolata di beni ai soci

La legge di Bilancio 2017 ha prorogato i termini per le S.n.c., S.a.s., S.r.l., S.p.a. e S.a.p.a. per assegnare o cedere ai soci beni immobili, diversi da quelli strumentali, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa entro il 30.09.2017, applicando disposizioni agevolate.

Restano ferme le disposizioni precedenti e i relativi chiarimenti ministeriali.

Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che, entro il 30.09.2017, si trasformano in società semplici.

Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap nella misura dell'8%.

Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate a imposta sostitutiva nella misura del 13%.

SOCIETÀ INTERESSATE	Società in nome collettivo.	<ul style="list-style-type: none"> • Sono esclusi: <ul style="list-style-type: none"> - le cooperative; - i consorzi e le società consortili; - gli enti commerciali; - gli enti non commerciali.
	Società in accomandita semplice.	
	Società a responsabilità limitata.	
	Società per azioni.	
	Società in accomandita per azioni.	

CONDIZIONI	Soci	Tutti i soci devono essere iscritti nel libro soci al 30.09.2015. <i>oppure</i> Devono essere iscritti entro il 30.01.2016 , in base ad atto di trasferimento avente data certa anteriore all'1.10.2015.
	Assegnazione o cessione ai soci	Entro 30.09.2017.

BENI DA ASSEGNARE O CEDERE AI SOCI	Beni immobili	Diversi da quelli strumentali per destinazione ex art. 43, c. 2, 1° p. Tuir ¹ .	Non utilizzati (al momento dell'assegnazione/cessione) come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa.
	Beni mobili	Iscritti nei pubblici registri.	

TRASFORMAZIONE IN SOCIETÀ SEMPLICE	Le disposizioni si applicano anche alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei beni e che entro il 30.09.2017 si trasformano in società semplici.
---	--

Nota¹	<ul style="list-style-type: none"> • Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore (strumentali per destinazione ex art. 43, c. 2, 1° p. Tuir). Pertanto, rientrano nell'agevolazione: <ul style="list-style-type: none"> - gli immobili patrimoniali (categoria catastale A); - gli immobili-merce; - gli immobili strumentali per natura (categorie B, C, D, E e A/10), sempre che non siano utilizzati direttamente per l'attività, compresi anche gli immobili concessi in locazione dalle società di gestione immobiliare (non considerati strumentali per destinazione).
-------------------------	---

Estromissione immobili strumentali per imprenditori individuali

La legge di Bilancio 2017 ha prorogato la possibilità per l'imprenditore individuale di optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1.01.2017, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'Irpef e dell'Irap nella misura dell'8%, calcolata sulla differenza tra il valore normale di tali beni e il relativo valore fiscalmente riconosciuto.

Le estromissioni devono essere poste in essere dal 1.01.2017 al 31.05.2017 per beni posseduti alla data del 31.10.2016.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le assegnazione agevolate dall'art. 1, cc. 115-120 L. 208/2015.

SOGGETTI INTERESSATI	Imprenditori individuali.	Non rileva il regime contabile adottato.								
BENI POSSEDUTI	Immobili strumentali per natura o per destinazione ² (art. 43, c. 2 Tuir).	Posseduti alla data del 31.10.2016.								
ESCLUSIONE DAL PATRIMONIO D'IMPRESA	Plusvalenza	L'estromissione rappresenta un'ipotesi di destinazione al consumo personale dell'imprenditore o a finalità estranee all'esercizio dell'impresa (art. 58, c. 3 Tuir), che, pertanto, comporta il realizzo di plusvalenze.								
	Imposta sostitutiva	<ul style="list-style-type: none"> • Irpef. • Irap. 								
	Misura	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center; width: 10%;">8%</td> <td style="text-align: center; width: 5%;">x</td> <td style="width: 80%;"> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">Valore normale (o catastale rivalutato) dell'immobile¹</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">(+)</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Valore fiscalmente riconosciuto</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">(-)</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Imponibile per l'imposta sostitutiva</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">(=)</td> </tr> </table> </td> </tr> </table>	8%	x	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">Valore normale (o catastale rivalutato) dell'immobile¹</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">(+)</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Valore fiscalmente riconosciuto</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">(-)</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Imponibile per l'imposta sostitutiva</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">(=)</td> </tr> </table>	Valore normale (o catastale rivalutato) dell'immobile ¹	(+)	Valore fiscalmente riconosciuto	(-)	Imponibile per l'imposta sostitutiva
8%	x	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">Valore normale (o catastale rivalutato) dell'immobile¹</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">(+)</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Valore fiscalmente riconosciuto</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">(-)</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Imponibile per l'imposta sostitutiva</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">(=)</td> </tr> </table>	Valore normale (o catastale rivalutato) dell'immobile ¹	(+)	Valore fiscalmente riconosciuto	(-)	Imponibile per l'imposta sostitutiva	(=)		
Valore normale (o catastale rivalutato) dell'immobile ¹	(+)									
Valore fiscalmente riconosciuto	(-)									
Imponibile per l'imposta sostitutiva	(=)									
Iva	L'operazione di estromissione è soggetta ad Iva secondo le ordinarie regole della cessione dell'immobile (autoconsumo).									
OPZIONE	Scadenza	Dal 1.01.2017 al 31.05.2017. Con effetto dal periodo di imposta in corso al 1.01.2017.								
VERSAMENTO	60%	Entro il 30.11.2017.								
	40%	Entro il 16.06.2018.								

Note	<p>1. Su richiesta e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale può essere determinato in misura pari a quello risultante dall'applicazione all'ammontare delle rendite risultanti in Catasto dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti ai fini dell'imposta di registro (art. 52, c. 4 D.P.R. n. 131/1986).</p> <p>Tali moltiplicatori da applicare alla rendita catastale non rivalutata sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 126 per i fabbricati dei gruppi A e C (esclusi A/10 e C/1);
-------------	--

- 115,5 per i fabbricati dei gruppi A prima casa e C (escluso C/1) prima casa;
 - 176,40 per i fabbricati del gruppo B;
 - 63 per i fabbricati del gruppo A/10 e del gruppo D;
 - 42,84 per i fabbricati del gruppo E e della categoria C/1.
2. Sono esclusi gli immobili-merce e gli immobili non strumentali. Dal 1992 si considerano relativi all'impresa individuale gli immobili iscritti nell'inventario (contabilità ordinaria) o risultanti dal registro dei beni ammortizzabili o dai registri Iva (contabilità semplificata) [art. 65, c. 1 Tuir].

Dichiarazione Iva 2017

Il modello di dichiarazione annuale Iva/2017, concernente l'anno d'imposta 2016, deve essere utilizzato per presentare la dichiarazione nel periodo tra il 1.02.2017 e il 28.02.2017 in forma autonoma. Non è più possibile la presentazione del modello nella dichiarazione Unificata entro il 30.09 e, pertanto, decade l'obbligo di effettuare la comunicazione annuale dei dati Iva. In sede di approvazione del modello è stato inserito il quadro "VG" riservato agli enti o società commerciali controllanti che intendono avvalersi, per il 2017, della particolare procedura di compensazione dell'Iva di gruppo relativamente ad una o più società commerciali considerate "controllate".

PRESENTAZIONE	Modalità telematica	<p>Deve essere effettuata esclusivamente per via telematica.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Le dichiarazioni presentate tramite un ufficio postale sono da ritenersi redatte su modello non conforme a quello approvato. Si applica, in tale ipotesi, la sanzione da € 250,00 a € 2.000,00.
	Termini	Tra il 1.02.2017 e il 28.02.2017.	
	Unica soluzione	L'Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale deve essere versata entro il 16.03 di ciascun anno nel caso in cui il relativo importo superi € 10,33 (€ 10,00 per effetto degli arrotondamenti).	
VERSAMENTO	Rateizzazione	<ul style="list-style-type: none"> I contribuenti possono versare in unica soluzione ovvero rateizzare. Le rate devono essere di pari importo; la 1^a rata deve essere versata entro il termine previsto per il versamento dell'Iva in unica soluzione. Le rate successive alla prima devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza e, in ogni caso, l'ultima rata non può essere versata oltre il 16.11. Sull'importo delle rate successive alla prima è dovuto l'interesse fisso di rateizzazione pari allo 0,33% mensile: pertanto, la 2^a rata deve essere aumentata dello 0,33%, la 3^a rata dello 0,66% e così via. 	
	Entro il termine di versamento previsto per la dichiarazione dei redditi	<p>Il versamento può essere differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d'interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.03, tenendo conto dei termini di versamento previsti dall'art. 17, c. 1 D.P.R. 435/2001.</p> <p>Pertanto, il versamento rateale è effettuato maggiorando prima l'importo da versare con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16.03 e, quindi, aumentando dello 0,33% mensile l'importo di ogni rata successiva alla 1^a.</p>	

Check-list per visto di conformità ai fini Iva

L'art. 10 del D.L. 78/2009 dispone che i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti Iva per importi superiori a € 15.000 annui hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità, di cui all'art. 35, c. 1, lett. a) del D. Lgs. 241/1997, relativamente alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito, al fine di contrastare il fenomeno legato alle compensazioni di crediti inesistenti.

La richiesta di rimborsi per importi superiori a € 30.000 può richiedere l'apposizione del visto di conformità in alternativa alla prestazione della garanzia in capo ai soggetti non "a rischio". L'apposizione del visto è unica e ha effetto sia per la compensazione sia per il rimborso.

Esempio

Visto di conformità per credito Iva

Studio			
Contribuente	P. Iva	Codice attività	
Start-up			<input type="checkbox"/>
Controllo codice attività			Sì
			No
Documentazione contabile	Il codice attività corrisponde a quello risultante dalla documentazione contabile?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Attività prevalente	Il codice attività corrisponde a quello riferito all'attività prevalente in base al volume d'affari?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tenuta e conservazione delle scritture contabili			
Tenuta delle scritture contabili obbligatorie ai fini Iva	Direttamente dal professionista.	<input type="checkbox"/>	
	Da una società di servizi di cui uno o più professionisti posseggono la maggioranza assoluta del capitale sociale (sotto il controllo e la responsabilità del professionista).	<input type="checkbox"/>	
	Direttamente dal contribuente (sotto il controllo e la responsabilità del professionista).	<input type="checkbox"/>	
	Da Caf imprese.	<input type="checkbox"/>	
	Da società di servizi di associazione di categoria.	<input type="checkbox"/>	
	Da soggetto non abilitato ad apporre il Visto di conformità.	<input type="checkbox"/>	
Registri regolarmente tenuti			Sì
			No
Le scritture contabili obbligatorie ai fini Iva sono tenute e conservate regolarmente	Registro fatture emesse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Registro corrispettivi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Registro acquisti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Corrispondenza con dati indicati in dichiarazione			Sì
			No
I dati esposti nella dichiarazione corrispondono alle risultanze delle scritture contabili obbligatorie ai fini Iva?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Il credito Iva 2015 riportato nel 2016 coincide con l'ammontare risultante dalla dichiarazione Iva relativa a tale anno, regolarmente presentata in via telematica?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ammontare del credito Iva 2015 utilizzato in compensazione "orizzontale" nel mod. F24.	€		
Tale importo corrisponde a quanto indicato del mod. Iva 2017?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Credito Iva 2016 risultante dal modello Iva 2017	€		
Verifica della formazione del credito Iva			Sì
			No
Prevalenza di operazioni attive soggette ad aliquote inferiori rispetto a quelle gravanti sugli acquisti e sulle importazioni.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Presenza di operazioni non imponibili.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Presenza di operazioni di acquisto o importazione di beni ammortizzabili.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Presenza di operazioni non soggette ad imposta.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Presenza di operazioni non imponibili effettuate da produttori agricoli.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Check-list per visto di conformità ai fini Iva

Esempio (segue)

Visto di conformità per credito Iva

Verifica della documentazione			Sì	No
Credito destinato all'utilizzo in compensazione	Maggiore o uguale al volume d'affari	Verifica integrale della corrispondenza tra documentazione e scritture contabili (di tutti i documenti dell'anno).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Minore del volume d'affari	Verifica dei documenti di acquisto con Iva superiore al 10% del totale Iva detratta ¹ (deve esserne conservata copia unitamente alla check-list del controllo svolto).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Credito Iva anni precedenti	Ai fini del computo dell'ammontare del credito, si deve tenere conto anche dell'eventuale credito proveniente dall'eccedenza formatasi in anni precedenti e non richiesta a rimborso, né utilizzata in compensazione.			
	Il controllo del credito dei periodi precedenti si limita alla verifica dell'esposizione del credito nella dichiarazione presentata.			
Totale importo Iva	Importo complessivo dell'Iva detratta: €		x 10% = €	
Nota¹	Se, per esempio, l'ammontare complessivo Iva detratta è € 100.000, devono essere controllate tutte le fatture con Iva superiore a € 10.000.			

Controlli successivi (consigliati da Cndcec)	Risposte	Importi	Osservazioni
Il soggetto è esportatore abituale?			
Il soggetto è una società non operativa?			
Contabilità IVA manuale o meccanografica?			
I registri risultano regolarmente tenuti in base alla normativa vigente e sono formalmente conformi ad essa?			
Se i registri sono meccanografici la stampa è già stata fatta in versione definitiva?			
Le liquidazioni risultano stampate/trascritte?			
Per le liquidazioni a debito, sono stati verificati i relativi modelli F24 di versamento?			
In presenza di credito Iva 2013, sono stati controllati gli eventuali utilizzi in compensazione orizzontale?			
Gli imponibili del quadro VE corrispondono ai totali dei relativi registri distinti per aliquota?			
Risultano corretti gli importi dell'Iva a debito applicando a ciascun importo imponibile l'aliquota Iva corrispondente?			
Gli imponibili del quadro VF corrispondono ai totali dei relativi registri distinti per aliquota?			
Risultano corretti gli importi dell'Iva credito applicando a ciascun importo imponibile l'aliquota Iva corrispondente?			
In presenza di regimi o metodi particolari (esempio: pro-rata) di determinazione dell'Iva ammessa in detrazione risultano formalmente corretti i relativi calcoli?			
Gli importi del quadro VH corrispondono alle relative liquidazioni periodiche riportate sui registri?			
Gli importi della sezione prima del quadro VL risultano correttamente riportati, con particolare riferimento al credito risultante dall'anno precedente ancora utilizzabile?			

Controllo finale	Sì	No
Tutti i controlli e le verifiche hanno dato esito positivo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Data Firma professionista abilitato

Verifiche contabili di inizio anno

Con la conclusione del periodo d'imposta 2016 è necessario verificare di possedere ancora i requisiti necessari per beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dalla contabilità semplificata, dalle liquidazioni trimestrali Iva e dal regime "Iva per cassa".

CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

Le imprese individuali, le società di persone e gli enti non commerciali possono adottare il regime di contabilità semplificata qualora siano rispettati determinati limiti di ricavi conseguiti nel periodo di imposta, differenziati a seconda del tipo di attività esercitata.

- Per i contribuenti che esercitano, contemporaneamente, prestazioni di servizi e altre attività si fa riferimento all'ammontare dei ricavi relativi alla attività prevalente.
- In mancanza della distinta annotazione dei ricavi, si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi.

Requisiti

- I ricavi conseguiti in un anno intero non devono avere superato l'ammontare di:
 - € 400.000,00, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
 - € 700.000,00, per le imprese aventi per oggetto altre attività.

Esercenti arti o professioni

Il regime di contabilità semplificata è applicabile a prescindere dall'ammontare dei compensi conseguiti nell'anno precedente.

Adempimenti contabili

- Registri Iva.
- Registro dei corrispettivi e dei beni ammortizzabili.
- Registro degli incassi.

LIQUIDAZIONE TRIMESTRALE IVA

Le imprese e i professionisti possono optare per la liquidazione dell'Iva con periodicità trimestrale, anziché mensile, nel caso siano rispettati determinati limiti di volume d'affari nel periodo di imposta precedente, differenziati a seconda del tipo di attività esercitata.

Per i contribuenti che esercitano, contemporaneamente, prestazioni di servizi e altre attività il limite di riferimento per l'effettuazione delle liquidazioni Iva trimestrali è pari a € 700.000 relativamente a tutte le attività esercitate.

Volume d'affari

- Il volume d'affari in un anno intero non deve aver superato l'ammontare di:
 - € 400.000,00, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
 - € 700.000,00, per le imprese aventi per oggetto altre attività.

IVA PER CASSA

Il regime "Iva per cassa" consente all'imprenditore o al lavoratore autonomo di posticipare il versamento dell'imposta sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi, dal momento di effettuazione dell'operazione a quello dell'incasso, ma non modifica gli altri adempimenti procedurali. Tale contribuente deve esercitare l'opzione nel quadro VO della dichiarazione Iva.

Requisiti

- Il regime può essere adottato dai soggetti passivi che:
 - nell'anno solare precedente non abbiano realizzato un volume d'affari superiore a € 2.000.000,00;
 - prevedono di non superare tale limite in caso di inizio attività.

Superamento del limite

Qualora nel corso dell'anno sia superato tale limite, le disposizioni non si applicano alle operazioni attive e passive effettuate a partire dal mese o trimestre successivo a quello in cui il limite è stato superato.

Check list regime contabile

La Legge di Stabilità 2016 ha istituito, per gli esercenti attività d'impresa e arti e professioni in forma individuale, un regime forfetario di determinazione del reddito da assoggettare a un'unica imposta in sostituzione dell'imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'Irap pari al 15%. Il regime opera come regime fiscale naturale, salva la facoltà di optare per l'applicazione dell'Iva e delle imposte sui redditi nei modi ordinari. Si propone una check list per verificare se i soggetti hanno i requisiti per accedervi.

VOLUME D'AFFARI €

Limite regime forfetario

Gruppo di settore	Codici attività ATECO 2007	Valore soglia
Industrie alimentari e delle bevande.	(10-11)	45.000
Commercio all'ingrosso e al dettaglio.	45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9	50.000
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande.	47.81	40.000
Commercio ambulante di altri prodotti.	47.82 - 47.89	30.000
Costruzioni e attività immobiliari.	(41 - 42 - 43) - (68)	25.000
Intermediari del commercio.	46.1	25.000
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione.	(55 - 56)	50.000
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari e assicurativi.	(64 - 65 - 66) - (69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75) - (85) - (86 - 87 - 88)	30.000
Altre attività economiche.	(01 - 02 - 03) - (05 - 06 - 07 - 08 - 09) - (12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33) - (35) - (36 - 37 - 38 - 39) - (49 - 50 - 51 - 52 - 53) - (58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63) - (77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82) - (84) - (90 - 91 - 92 - 93) - (94 - 95 - 96) - (97 - 98) - (99)	30.000

Nota bene

Individuazione limiti di ricavi

- Ai fini dell'individuazione del limite dei ricavi e compensi per l'accesso al regime:
 - non rilevano i ricavi e i compensi derivanti dall'adeguamento agli studi di settore e ai parametri;
 - nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume il limite più elevato dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.

Contabilità semplificata

Limite

- Fino a € 400.000,00 prestazioni servizi.
- Fino a € 700.000,00 altre attività.

Regime di cassa.

- Opzione vincolante per almeno un triennio, possibilità di tenere i registri Iva senza annotazione degli incassi/pagamenti (data registrazione coincidente con l'operazione monetaria).
- Tenuta registri cronologici incassi/pagamenti.
- Annotazione sui registri Iva in sostituzione dei registri cronologici.

Contabilità ordinaria per opzione

Opzione

Un anno, fino a revoca.

Uscita

Sì

No

Contabilità ordinaria

Limite

- Oltre € 400.000,00 prestazioni servizi.
- Oltre € 700.000,00 altre attività.

Obbligo

- Società di capitali.
- Cooperative.
- Enti commerciali.

Check list verifica accesso nuovo regime forfetario 2017

La Legge di Stabilità 2016 ha istituito, per gli esercenti attività d'impresa e arti e professioni in forma individuale, un regime forfetario di determinazione del reddito da assoggettare a un'unica imposta in sostituzione dell'imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'Irap pari al 15%. Il regime opera come regime fiscale naturale, salva la facoltà di optare per l'applicazione dell'Iva e delle imposte sui redditi nei modi ordinari. Si propone una check list per verificare se i soggetti hanno i requisiti per poterne fare parte.

Contribuente	Mario Rossi	Periodo d'imposta	
Dati da verificare per anno precedente (o presunti in caso di inizio attività)			
Ricavi conseguiti o compensi percepiti, ragguagliati ad anno, superiori ai limiti indicati in tabella n. 1.		No	Sì
Codice	€		
Costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali superiore a € 20.000,00 alla chiusura dell'esercizio ¹ .		No	Sì
Sostenimento di spese per lavoratori dipendenti , lavoro accessorio, co.co.pro., co.co.co., spese per associati in partecipazione superiori a € 5.000,00 lordi?		No	Sì
Nell'anno precedente i redditi di lavoro dipendente e assimilati hanno superato € 30.000,00 ² ?		No	Sì
Dati da verificare per l'anno in corso			
Altre cause di esclusione ³	Ci si avvale di regimi speciali ai fini Iva?	No	Sì
	Ci si avvale di regimi forfetari di determinazione del reddito?	No	Sì
	Soggetto non residente?	No	Sì
	Soggetto che in via esclusiva o prevalente effettua cessioni di immobili o mezzi di trasporto nuovi?	No	Sì
	Soggetto socio di società di persone, S.r.l. trasparente o associazione professionale?	No	Sì
Accesso consentito		Accesso negato	

1. Ai fini del calcolo del predetto limite:

- per i beni in locazione finanziaria rileva il costo sostenuto dal concedente;
- per i beni in locazione, noleggio e comodato rileva il valore normale dei medesimi (determinato ai sensi dell'art. 9 Tuir);
- i beni, detenuti in regime di impresa o arte e professione, utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'impresa, dell'arte o professione e per l'uso personale o familiare del contribuente, concorrono nella misura del 50%.

Note

Esclusioni

• **Non rilevano:**

- **beni il cui costo unitario non è superiore a € 516,46;**
- **beni immobili**, comunque acquisiti, utilizzati per l'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione.

2. Dal 2016 non possono avvalersi del regime forfetario i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati eccedenti € 30.000,00. La condizione non deve essere verificata in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

3. Così come introdotto dall'art. 7-sexies D.L. 193/2016, le cessioni all'esportazione ex artt. 8, 8-bis, 9, 71 e 72 D.P.R. 633/1972 sono ammesse nei limiti, anche prevedendo l'esclusione per talune attività, e secondo le modalità stabiliti con apposito decreto del Ministero dell'Economia, da emanare entro 90 giorni dal 3.12.2016 (entro il 2.03.2017).

Check list verifica accesso nuovo regime forfetario 2017 (segue)

0B9BTavola n. 1

Tabella limiti di ricavi

Progres.	Gruppo di settore	Codici attività ATECO 2007	Valore soglia dei ricavi/compensi	Redditività
1	Industrie alimentari e delle bevande.	(10-11)	45.000	40%
2	Commercio all'ingrosso e al dettaglio.	45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9	50.000	40%
3	Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande.	47.81	40.000	40%
4	Commercio ambulante di altri prodotti.	47.82 - 47.89	30.000	54%
5	Costruzioni e attività immobiliari.	(41 - 42 - 43) - (68)	25.000	86%
6	Intermediari del commercio.	46.1	25.000	62%
7	Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione.	(55 - 56)	50.000	40%
8	Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi.	(64 - 65 - 66) - (69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75) - (85) - (86 - 87 - 88)	30.000	78%
9	Altre attività economiche.	(01 - 02 - 03) - (05 - 06 - 07 - 08 - 09) - (12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33) - (35) - (36 - 37 - 38 - 39) - (49 - 50 - 51 - 52 - 53) - (58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63) - (77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82) - (84) - (90 - 91 - 92 - 93) - (94 - 95 - 96) - (97 - 98) - (99)	30.000	67%
Nota bene	Individuazione limiti di ricavi	<ul style="list-style-type: none"> • Ai fini dell'individuazione del limite dei ricavi e compensi per l'accesso al regime: <ul style="list-style-type: none"> - non rilevano i ricavi e i compensi derivanti dall'adeguamento agli studi di settore e ai parametri; - nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume il limite più elevato dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate. 		

- Il sottoscritto, al fine di usufruire della possibilità di applicare l'imposta sostitutiva del 5% per i primi 5 anni di attività, dichiara:
 - di non aver esercitato, nei 3 anni precedenti l'inizio dell'attività, attività artistica, professionale o d'impresa anche in forma associata o familiare;
 - l'attività da esercitare non costituisce, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo (escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni);
 - qualora sia proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficiario, non è superiore ai limiti previsti per l'accesso al regime.

Firma

- Il sottoscritto, in mancanza dei requisiti sopra indicati, dichiara di **non** avere diritto all'aliquota del 5%, chiedendo invece l'applicazione dell'aliquota dell'imposta sostitutiva nella misura del 15%.

Firma

- Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dei requisiti di accesso al regime dei contribuenti forfetari, della sintetica tavola di confronto fra regimi, di aver ricevuto tutte le informazioni riguardanti il regime forfetario e sulle differenze esistenti rispetto al regime ordinario, e di aver deciso di:

non optare per l'applicazione dell'Iva e delle imposte sul reddito nei modi ordinari, essendo comunque a conoscenza che il regime forfetario potrebbe comportare il pagamento di maggiori imposte rispetto al regime ordinario

Firma

optare per l'applicazione dell'Iva e delle imposte sul reddito nei modi ordinari (l'opzione è vincolante per almeno un triennio)

Firma

Elementi	Regime forfetario	Regime ordinario
Applicazione Iva	No	Sì
Detrazione Iva	No	Sì
Calcolo reddito	Imprese [[Ricavi] x percentuale prevista] - Contributi Professionisti [[Compensi] x percentuale prevista] - Contributi	Ricavi - Costi per competenza Compensi - Spese per cassa
Deducibilità contributi	Dal reddito d'impresa/lavoro autonomo	Dal reddito complessivo
Deducibilità costo beni strumentali	No	Sì (ammortamenti)
Tassazione	Imposta sostitutiva 15%	Irpef ordinaria
Studi di settore	No	Sì
Spesometro	No	Sì

- Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente allo Studio la variazione di qualunque delle condizioni precedentemente valutate al fine dell'accesso al presente regime.

Firma

AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

Imposta sul reddito d'impresa (IRI)

Ai sensi del nuovo art. 55-bis Tuir, introdotto dalla legge di Bilancio 2017, il reddito d'impresa degli **imprenditori individuali e delle società in nome collettivo** e in accomandita semplice in regime di **contabilità ordinaria** è escluso dalla formazione del reddito complessivo, e con **tassazione separata** con l'aliquota prevista per l'imposta sul reddito delle società (Ires) che, dal 1.01.2017, è pari al **24%**. Tali soggetti, infatti, possono optare per l'applicazione delle nuove disposizioni.

L'opzione ha durata pari a 5 periodi d'imposta, è rinnovabile e deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi, con effetto dal periodo d'imposta cui è riferita la dichiarazione (prima comunicazione nel modello Unico 2018 relativo al 2017). Dal reddito d'impresa sono ammesse in deduzione le somme prelevate, a carico dell'utile di esercizio e delle riserve di utili, nei limiti del reddito del periodo d'imposta e dei periodi d'imposta precedenti assoggettati a tassazione separata al netto delle perdite residue computabili in diminuzione dei redditi dei periodi d'imposta successivi, a favore dell'imprenditore, dei collaboratori familiari o dei soci. Le somme prelevate a carico dell'utile dell'esercizio e delle riserve di utili, nei limiti del reddito dell'esercizio e dei periodi d'imposta precedenti assoggettati a tassazione separata e non ancora prelevati, costituiscono reddito d'impresa e concorrono integralmente a formare il reddito complessivo. Il nuovo regime è conveniente per i soggetti che possiedono redditi aggiuntivi rispetto a quello d'impresa; in tal caso, i benefici aumentano quanto maggiore è il reddito d'impresa soggetto ad aliquota del 24% se le deduzioni e detrazioni Irpef sono portate a scampo degli altri redditi, potendo essere interamente utilizzate.

SOGGETTI INTERESSATI	<ul style="list-style-type: none">• Imprenditori individuali (anche in forma di impresa familiare).• Società in nome collettivo e in accomandita semplice.	In regime di contabilità ordinaria .
	La nuova disciplina è estesa anche alle società trasparenti a ristretta base proprietaria di cui all'art. 116 Tuir.	
REDDITO D'IMPRESA	Trattamento	È escluso dalla formazione del reddito complessivo.
	Tassazione	È assoggettato a tassazione separata (Iri) con l'aliquota prevista per l'imposta sul reddito delle società (Ires) che, dal 1.01.2017, è pari al 24% .
SOMME PRELEVATE	Costi in deduzione dal reddito d'impresa	Sono portate in deduzione le somme prelevate, a carico dell'utile di esercizio e delle riserve di utili , nei limiti del reddito del periodo d'imposta e dei periodi d'imposta precedenti assoggettati a tassazione separata, al netto delle perdite residue computabili in diminuzione dei redditi dei periodi d'imposta successivi, a favore dell'imprenditore, dei collaboratori familiari o dei soci. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;">Nel caso in cui i redditi d'impresa eccedano l'utile conseguito, gli stessi restano assoggettati esclusivamente a Iri, dal momento che non potranno essere oggetto di prelevamento.</div>
	Reddito	Le somme prelevate a carico dell'utile dell'esercizio e delle riserve di utili, nei limiti del reddito dell'esercizio e dei periodi d'imposta precedenti assoggettati a tassazione separata e non ancora prelevati, a favore dell'imprenditore, dei collaboratori familiari o dei soci costituiscono reddito d'impresa e concorrono integralmente a formare il reddito complessivo dell'imprenditore , dei collaboratori familiari o dei soci.
	Esclusioni per riserve con utili precedenti	Le disposizioni non si applicano alle somme prelevate a carico delle riserve formate con utili dei periodi d'imposta precedenti a quello dal quale hanno effetto.
		Le riserve da cui sono prelevate le somme si considerano formate prioritariamente con utili di tali periodi d'imposta.



Autoliquidazione Inail 2016/2017

Le istruzioni diramate dall'Inail per l'autoliquidazione del premio assicurativo 2016/2017 non evidenziano novità significative nella procedura di calcolo e nella modulistica. Le aziende, sulla scorta delle informazioni ricevute dall'Inail e dei dati in loro possesso, provvedono a determinare i premi dovuti e al loro versamento. La scadenza dei pagamenti (importo totale o sola prima rata) è il 16.02.2017.

Riduzione retribuzioni	Invio telematico o procedura "Alpi on line" nel caso di riduzione delle retribuzioni presunte per il 2017.	16.02.2017	
Denuncia retribuzioni¹	Invio telematico o procedura "Alpi on line".	28.02.2017	
Pagamenti Saldo 2016 e acconto 2017	In unica soluzione.	16.02.2017	
		16.02.2017	
	In 4 rate ² (Modello F24). Interesse pari a 0,70%.	16.05.2017	Coefficiente: 0,00134110
		21.08.2017	Coefficiente: 0,00272740
		16.11.2017	Coefficiente: 0,00411370
Note	<p>1. Sono esonerate le aziende artigiane che non hanno occupato dipendenti e assimilati nell'anno precedente o hanno occupato solo lavoratori con qualifica di apprendisti, a meno che intendano pagare il premio in rate (barrando la relativa casella) o chiedere la riduzione del premio (L. 296/2006).</p> <p>2. È possibile rateizzare in un numero diverso di rate secondo il piano di rateazione autorizzato dall'Inail.</p>		

Esempio

Acconto e saldo Inail - Scritture contabili

P C II 5-quater	P C IV 1	• Acconto				
			16.02.n			
		Acconto Inail	a	Banca c/c	1.570,00	
		<i>Versamento acconto Inail esercizio "n".</i>				
E B 9 b	P D 13 P C II 5-quater	• Contributi di competenza con posizione finale a debito				
			31.12.n			
		Assicurazione infortuni	a	Diversi		1.610,00
			a	Inail c/versamento	40,00	
			a	Acconto Inail	1.570,00	
		<i>Contributi Inail dell'anno "n".</i>				
E B 9 b P C II 5-quater	P C II 5-quater	• Contributi di competenza con posizione finale a credito				
			31.12.n			
		Diversi	a	Acconto Inail		1.570,00
		Assicurazione infortuni			1.500,00	
		Credito Inail		70,00		
		<i>Contributi Inail dell'anno "n".</i>				
P D 13 P C II 5-quater	P C IV 1	• Pagamento posizione finale a debito				
			16.02.n+1			
		Diversi	a	Banca c/c		1.650,00
		Inail c/versamento			40,00	
		Acconto Inail		1.610,00		
		<i>Versamento saldo contributi Inail anno "n" e acconto anno "n+1".</i>				
P C II 5-quater	P C II 5-quater P C IV 1	• Pagamento con posizione finale a credito				
			16.02.n+1			
		Acconto Inail	a	Diversi		1.500,00
			a	Credito Inail	70,00	
			a	Banca c/c	1.430,00	
		<i>Versamento acconto anno "n+1" al netto del credito residuo anno "n".</i>				

Riapertura dei termini Sabatini-ter

Con la L. 11.12.2016, n. 232 è stato prorogato al 31.12.2018 il termine per la concessione dei finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese. A seguito della proroga, con il decreto direttoriale 22.12.2016, n. 7814, il Ministero dello Sviluppo Economico ha disposto, a partire dal giorno 2.01.2017, la riapertura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso ai contributi di cui all'art. 2, c. 4 D.L. 21.06.2013, n. 69. I predetti contributi sono concessi nella misura del 2,75% annuo, secondo le modalità fissate con decreto interministeriale del 25.01.2016 e dalla circolare 23.03.2016, n. 26673, che fornisce le istruzioni necessarie e definisce gli schemi di domanda e di dichiarazione, nonché l'ulteriore documentazione che l'impresa è tenuta a presentare per poter beneficiare delle agevolazioni previste.

BENEFICIARI

- Possono beneficiare dell'agevolazione le micro/piccole/medie imprese (PMI) che alla data di presentazione della domanda:
 - hanno una sede operativa in Italia e sono regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle Imprese, ovvero nel Registro delle Imprese di pesca;
 - sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;
 - non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
 - non si trovano in condizioni tali da risultare "imprese in difficoltà" così come individuate nei rispetti regolamenti comunitari di settore.
- Non possono beneficiare delle agevolazioni le imprese operanti nei settori delle attività finanziarie e assicurative (sezione K della classificazione delle attività economiche ATECO 2007).

INVESTIMENTI AMMISSIBILI

- Creazione di un nuovo stabilimento.
- Ampliamento di uno stabilimento esistente.
- Diversificazione della produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi.
- Trasformazione radicale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente.
- Acquisizione di attivi di uno stabilimento, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
 - lo stabilimento è stato chiuso o sarebbe stato chiuso se non fosse stato acquistato;
 - gli attivi vengono acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente;
 - l'operazione avviene a condizioni di mercato.

SPESE AMMESSIBILI

- Investimenti, anche mediante operazioni di leasing finanziario, in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo (risultano escluse, pertanto, le spese relative a "terreni e fabbricati" e "immobilizzazioni in corso e acconti").
- Investimenti in hardware, software e tecnologie digitali.
- Sull'originale di ogni fattura relativa agli investimenti di cui sopra, l'impresa dovrà riportare con scrittura indelebile anche mediante l'utilizzo di un apposito timbro, la seguente dicitura: "*Spesa di euro ... realizzata con il concorso delle provvidenze previste dall'art. 2, c. 4 D.L. 21.06.2013, n. 69*".

La fattura che, nel corso di controlli e verifiche, venga trovata sprovvista di tale dicitura, non è considerata valida e determina la revoca della quota corrispondente di agevolazione, fatta salva la possibilità di regolarizzazione da parte dell'impresa beneficiaria.

NOVITÀ

- Il **contributo è maggiorato del 30%** per l'acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica aventi come finalità la realizzazione di investimenti in tecnologie, compresi gli investimenti in big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e mecatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID) e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti.
- Una quota pari al 20% delle risorse complessivamente stanziata dalla Legge di Bilancio 2017 è riservata alla concessione dei contributi a favore degli investimenti in tecnologie digitali e tracciamento e pesatura dei rifiuti.
- Le risorse che, alla data del 30.06.2018, non risultano utilizzate per la predetta riserva rientrano nella disponibilità delle misura.

SCADENZARIO

Principali adempimenti mese di febbraio 2017

Scad. 2017	Tributo Contributo	Descrizione
Mercoledì 1 febbraio	Iva	Dichiarazione annuale - La dichiarazione Iva relativa al 2016 deve essere presentata in via telematica e solo in forma autonoma, nel periodo compreso tra il 1.02.2017 e il 28.02.2017 (D.L. 193/2016).
Mercoledì 15 febbraio	Iva	Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo. Registrazione - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi. Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni. Operazioni con l'estero - Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione deve essere emessa: la fattura relativa alle cessioni intracomunitarie non imponibili; la fattura relativa alle prestazioni di servizi "generiche" rese a soggetti passivi non stabiliti in Italia; l'autofattura relativa alle prestazioni di servizi "generiche" ricevute da soggetto passivo stabilito al di fuori dell'UE. Per gli acquisti intracomunitari, in caso di mancato ricevimento della relativa fattura entro il 2° mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, il cessionario deve emettere l'autofattura entro il giorno 15 del 3° mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. In caso di fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, il cessionario deve emettere l'autofattura entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria (L. 228/2012).
	Associazioni sportive dilettantistiche	Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell'opzione di cui all'art. 1 L. 398/1991 devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.
	Imposte dirette	Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni e su altri redditi di capitale. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016). Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito. Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d'imposta relativi al mese di gennaio 2017, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di dicembre 2016. Contribuenti trimestrali "speciali" - Termine ultimo per la liquidazione relativa al 4° trimestre 2016 e per versare l'eventuale imposta a debito per distributori di carburante, autotrasportatori, imprese erogatrici di servizi pubblici relativi a somministrazioni di acqua, gas, energia elettrica e simili, esercenti arti e professioni sanitarie che effettuano solo operazioni esenti e acquisti di oro industriale (es.: odontotecnici). Contratti di sub-fornitura - Termine per la liquidazione e il versamento dell'Iva dovuta relativa al 4° trimestre 2016 per i contribuenti Iva trimestrali che effettuano operazioni derivanti da contratti di sub-fornitura (art. 74, c. 5 D.P.R. 633/1972). Associazioni sportive dilettantistiche - Termine di versamento dell'Iva relativa al 4° trimestre 2016, mediante il modello F24.
Giovedì 16 febbraio	Iva	Versamento - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente. Versamento - Termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax). Contributi previdenziali ed assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il Mod. F24. Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente. Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento, mediante Mod. F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente. Artigiani e commercianti - Termine per effettuare il versamento della 4ª rata del contributo fisso minimo per il 2016. Conguaglio previdenziale - I datori di lavoro possono effettuare le operazioni di conguaglio di fine anno relative ai contributi previdenziali e assistenziali anche con la denuncia di competenza del mese di gennaio 2017. Poiché le operazioni di conguaglio riguardano anche il Tfr al Fondo di Tesoreria e le misure compensative, le stesse potranno avvenire anche con la denuncia di "febbraio 2017" (scadenza 16.03.2017), senza aggravio di oneri accessori (Circ. Inps 30.12.2016, n. 237).
	Imposta sugli intrattenimenti Imposta sulle transazioni finanziarie	
	Inps	Saldo rivalutazione - Termine di versamento del saldo dell'imposta sostitutiva, pari al 17%, in relazione alla rivalutazione sul Tfr maturata al 31.12.2016. Autoliquidazione - Termine di versamento, in unica soluzione o della 1ª rata, dei premi per il saldo 2016 e l'acconto 2017 e per la comunicazione di riduzione delle retribuzioni presunte esclusivamente con modalità telematica.
	Tfr	
	Inail	
Lunedì 20 febbraio	Enasarco	Versamento contributi - Termine ultimo per il versamento dei contributi previdenziali relativi al trimestre ottobre-dicembre 2016.
	Conai	Denuncia - Termine di presentazione al Conai della denuncia mensile riferita al mese precedente.
Sabato 25 febbraio	Iva	Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni intracomunitarie di beni, nonché delle prestazioni di servizi effettuate, relativi al mese precedente. Il D.L. 193/2016 ha soppresso, dal 1.01.2017, le comunicazioni Intrastat per gli acquisti intracomunitari di beni e per le prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione Europea.

Principali adempimenti mese di febbraio 2017 (segue)

Scad. 2017	Tributo Contributo	Descrizione
Martedì 28 febbraio	Imposte dirette	Conguaglio fiscale - Termine ultimo per operare, da parte dei sostituti d'imposta, il conguaglio di fine anno 2016 sulle retribuzioni e/o i compensi corrisposti nel corso dell'anno ai dipendenti, ai collaboratori e agli altri percettori di redditi assimilati.
	Mod. 730 precompilato	Spese sanitarie - Ai fini dell'elaborazione della dichiarazione precompilata, il contribuente che decida di non rendere disponibili all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese sanitarie sostenute nel 2016 e ai relativi rimborsi, entro il 28.02.2017 deve esplicitare l'opposizione, accedendo all'area autenticata del sito web dedicato del Sistema Tessera Sanitaria, tramite tessera sanitaria TS-CNS, oppure utilizzando le credenziali Fisconline (provv. Ag. Entrate 31.07.2015).
		Spese di istruzione, funebri, recupero edilizio e riqualificazione energetica - Entro il 28.02 università statali e non statali devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate, per ciascuno studente, una comunicazione delle spese di istruzione sostenute nel 2016. Allo stesso modo, i soggetti che emettono fatture relative a spese funebri devono comunicare all'Agenzia delle Entrate l'ammontare delle spese funebri sostenute nel 2016, con riferimento a ciascun decesso. Banche e Poste devono inviare all'Agenzia Entrate i dati relativi ai bonifici per spese di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici sostenute nel 2016 (D.M. Finanze 13.01.2016).
		Condominio - Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle Entrate, a partire dai dati relativi al 2016, gli amministratori di condominio trasmettono in via telematica all'Agenzia delle Entrate, entro il 28 febbraio di ciascun anno, una comunicazione contenente i dati relativi alle spese sostenute nell'anno precedente dal condominio con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché con riferimento all'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo delle parti comuni dell'immobile oggetto di ristrutturazione. Nella comunicazione devono essere indicate le quote di spesa imputate ai singoli condomini (D.M. Economia 1.12.2016).
	Certificazione utili societari	Adempimento - Termine entro il quale deve essere rilasciata al percettore di utili societari la certificazione relativa agli utili corrisposti nel 2016.
	Iva	Dichiarazione annuale - Termine di presentazione telematica della dichiarazione Iva relativa all'anno 2016 solo in forma autonoma (D.L. 193/2016).
		Liquidazione Iva di gruppo - Termine di esercizio dell'opzione, nella dichiarazione Iva annuale, per la liquidazione Iva di gruppo per il 2017 (art. 1, c. 27, L. 11.12.2016, n. 232).
		Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.
	Rottamazione cartelle	Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese.
		Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.
	Imposta di bollo	Comunicazione - Entro il 28.02.2017 l'agente della riscossione, con posta ordinaria, avvisa il debitore dei carichi che gli sono stati affidati nell'anno 2016 per i quali, alla data del 31.12.2016, gli risulta non ancora notificata la cartella di pagamento ovvero inviata l'informazione degli avvisi di accertamento esecutivi, ovvero notificato l'avviso di addebito Inps (D.L. 193/2016).
	Libro unico del lavoro	Bollo virtuale - Termine di versamento, mediante Mod. F24, della rata bimestrale dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale per i soggetti autorizzati (art. 15 D.P.R. 642/1972 - Ris. Ag. Entrate 3.02.2015, n. 12/E).
	Inps	Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.
		Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.
	Inail	Regime forfettario - Le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arte o professione in regime forfettario ex L. 208/2015 devono presentare apposita comunicazione telematica all'Inps entro il 28.02 di ogni anno, qualora siano interessate a fruire del regime contributivo agevolato (Circ. Ag. Entrate 10/E/2016 - Circ. Inps 35/2016).
	Fasi	Denuncia - Termine per la presentazione telematica all'Inail delle denunce retributive annuali.
	Fondi rustici	Riduzione del premio - Termine di invio on line della domanda di riduzione del premio Inail per prevenzione, mediante il Mod. OT24.
Consorzi	Contributi assistenziali - Termine ultimo per il versamento dei contributi assistenziali relativi al 1° trimestre 2017.	
Stampati fiscali	Adempimento - Scade oggi il termine per la registrazione cumulativa di tutti i contratti d'affitto di fondi rustici che il proprietario ha stipulato verbalmente, o in forma scritta, nel corso del 2016.	
Tasse automobilistiche	Deposito - Termine entro il quale i consorzi con attività esterna, che hanno chiuso l'esercizio al 31.12.2016, devono depositare la situazione patrimoniale presso il Registro delle Imprese (art. 2615-bis C.C.).	
Autotrasporto	Adempimenti - Le tipografie autorizzate alla stampa di documenti fiscali e i rivenditori autorizzati devono effettuare l'invio telematico dei dati relativi alle forniture di stampati fiscali effettuate nel 2016.	
	Versamento - Pagamento delle tasse automobilistiche da parte dei proprietari di autoveicoli fino a 35 Kw con bollo scadente a gennaio 2017.	
	Quota Albo - Termine di pagamento della quota associativa di iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori per il 2017 (D.L. 30.12.2016, n. 244).	

Nota	<ul style="list-style-type: none"> • Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 C.C.). • L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo. • I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998). • Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70].
-------------	--